



# COMUNE DI SARTEANO

Provincia di Siena

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del Reg.

Data 25-05-2016

Oggetto:	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE MISURE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2016</b>
----------	--

L'anno Duemilasedici, il giorno Venticinque del mese di Maggio alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti	Assenti
LANDI FRANCESCO (Sindaco) COSTANTINI MARCO (Consigliere) DEL BUONO MIRCO (Consigliere) MORGANTINI ALESSANDRO (Consigliere) NOCCHI MATTIA (Consigliere) PALAZZI TIZIANA (Consigliere) LOSI SIMONETTA (Consigliere) PISCITELLO MARCELLO (Consigliere)	
Tot. Presenti: <b>8</b>	Tot. Assenti: <b>0</b>

Sono altresì presenti, in qualità di assessori non facente parte del Consiglio, i Sigg.ri: Crociani, Gandini e Nardi:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presidente Signor LANDI FRANCESCO

Partecipa il Segretario Comunale Signor. CAFERRI ALESSANDRO.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
- Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

che non occorre al riguardo l'acquisizione dei pareri tecnico e di regolarità contabile in quanto la deliberazione costituisce atto di mero indirizzo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e le modifiche apportate dalla Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suddetto decreto legge rinvia per specifiche previsioni normative;

VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52, nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del D.L. 201/2011;

PRESO ATTO che, per effetto dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

PRESO ATTO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, nonché dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

RILEVATO che il medesimo art. 13 al comma 2 stabilisce che:

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 707 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) l'Imposta Municipale Propria non si applica:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo

nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'art. 13 D.L. 201/2011;

DATO ATTO che questa Amministrazione intende considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

VISTO l'art. 1 comma 380 lett. f) della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), con il quale si stabilisce che *“è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”*;

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

Vista la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge 147/2013 ed all'art. 13, comma 15, del d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 214/2011 e s.m.i.

Vista la Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento al comma 10 lettera «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l' art. 1 comma 26 della legge di Stabilità 2016 testualmente cita:

*"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18*

agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti;

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Essendoci già svolta la discussione nella trattazione della proposta di cui al punto 5. dell'Ordine del Giorno, si passa direttamente alla votazione con il seguente risultato:.

Presenti	n.	8	
Votanti	n.	8	
Favorevoli	n.	6	
Contrai	n.	2	(Losi e Piscitello)

### DELIBERA

1. di fissare, con effetto dal 1° Gennaio 2016, la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai soggetti passivi sulla base imponibile determinata ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 504/1995 e successive modificazioni:

<b>Aliquota di base</b>	<b>10,60 per mille</b>
-------------------------	------------------------

da applicarsi a tutti gli immobili, soggetti a pagamento ed aree edificabili, ad esclusione delle fattispecie di seguito riportate, per le quali si determinano le aliquote come a fianco di ciascuna indicate:

1	<b>Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 TUIR di cui D.P.R. n. 917 del 1986.</b>	<b>8,00 per mille</b>
2	<b>Abitazione principale (se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)</b>	<b>4,00 per mille</b>

2. di stabilire della misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, spettante alle fattispecie elencate al punto 2) del prospetto sopra riportato, nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari e ogni altra tipologia prevista da norma;

3. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente atto, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto stabilito all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011.

Successivamente;

Con conforme votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 267/00.

---

**Area Servizio Tributi**

Responsabile: Rustici Cinzia

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 21 - 2016**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE MISURE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2016**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 21 - 2016 .

SARTEANO, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile**

f.to Rustici Cinzia

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 21 - 2016 .

SARTEANO, \_\_\_\_\_

**Responsabile del Settore Contabile**

f.to Il Rag. Capo

---

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

CAFERRI ALESSANDRO.

**IL SINDACO**

LANDI FRANCESCO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

CAFERRI ALESSANDRO

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal
- è divenuta esecutiva dal giorno
- [x] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

CAFERRI ALESSANDRO